

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29278-corte-di-appello-di-palermo-sentenza-3-novembre-2009-pres-la-commare-est-pardo-bancarotta-e-responsabilit-penale-dell-amministratore-legale-di-societ>

Autore: sentenza

**Corte di Appello di Palermo, sentenza 3 novembre 2009,
Pres. La Commare, Est. Pardo: bancarotta e responsabilità
penale dell'amministratore legale di società.**

bancarotta-amministratore-2

Corte di Appello di Palermo, sentenza 3 novembre 2009, Pres. La
Commare, Est. Pardo : bancarotta e responsabilità penale
dell'amministratore legale di società.

incombe sempre sull'amministratore di diritto l'onere di impedire eventi pregiudizievoli per il patrimonio sociale nonché danni a soci e creditori in forza dell'applicazione della clausola di equivalenza del reato omissivo secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; pertanto, l'amministratore delegato di una società per azioni è sempre responsabile dell'operato delittuoso degli altri amministratori a meno che, appunto, non dimostri di essersi attivato a tutela del patrimonio sociale

deve escludersi che la presenza di un amministratore c.d. tiranno per ciò solo determini l'esenzione da ogni responsabilità di tutti i rimanenti soggetti pur dotati di poteri di gestione della compagine sociale, poiché la totale inerzia di questi rappresenta invece una sostanziale condivisione delle condotte delittuose del primo o, quantomeno, configura un'ipotesi di dolo indiretto in cui la volontà dell'agente pur non essendo diretta a realizzare gli eventi di bancarotta li abbia comunque considerati come conseguenza della condotta altrui ma ciò nonostante abbia omesso qualsiasi intervento.

svolgimento del processo

con sentenza in data 10 dicembre 2007 il tribunale di Palermo condannava l'imputato Giovanni F. alla pena di quattro anni di reclusione, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta ritenendolo responsabile di tre distinte ipotesi di bancarotta documentale e per distrazione allo stesso contestate in relazione al fallimento della società per azioni "M. L.D." dichiarato in Palermo il 28 giugno del 1996. con la stessa sentenza l'imputato veniva condannato al risarcimento del danno nei confronti della

curatela del fallimento costituita parte civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento di una provvisoria di un importo pari ad 750.000.

dall'analisi dell'impugnata sentenza risulta che il tribunale di primo grado poneva a fondamento dell'affermazione di responsabilità le risultanze dalle deposizioni rese dal curatore fallimentare e dai consulenti tecnici nominati nel corso della procedura; in particolare era emerso che all'imputato Giovanni F. nella predetta società per azioni era stato attribuito l'incarico di amministratore delegato e ciò unitamente al padre R., presidente del consiglio di amministrazione. riteneva il tribunale che se pure dovesse riconoscersi come preponderante il ruolo di quest'ultimo soggetto nella gestione della società era però emerso che le scritture contabili della stessa erano state tenute in modo da non poter ricostruire la situazione patrimoniale e gli accadimenti aziendali dall'1 aprile 95 sino alla data del fallimento (28-6-1996) essendo stata omessa qualsiasi annotazione. a proposito di tale circostanza il tribunale riteneva che l'occupazione dello stabilimento di Milazzo da parte dei dipendenti a partire dal marzo del 1995 non poteva ritenersi avere giustificato la completa omissione di qualsiasi annotazione nonché la non credibilità della situazione patrimoniale della società e ciò senza che fosse onere della curatela la consultazione di documentazione extracontabile per la ricostruzione complessiva delle attività non iscritte nei libri contabili. quanto poi al profilo di specifica responsabilità, il tribunale riteneva che pur riconosciuto il ruolo preponderante del padre R. non potesse negarsi la responsabilità del Giovanni F. quale amministratore delegato della società avuto anche riguardo all'orientamento rigoroso della suprema corte sugli obblighi incombenti in capo all'amministratore di diritto. peraltro, sottolineava il primo giudice, come dall'escussione di alcuni testimoni era emerso il chiaro coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle attività sociali. a carico dello stesso

pertanto doveva riconoscersi oltre il delitto di omessa tenuta delle scritture contabili consumato dall'1 aprile 95 in poi, anche quello di irregolare tenuta della situazione patrimoniale che presentava varie poste rivelatesi poi inesistenti nonché una sottostima dei debiti per un ammontare di circa Lit 6 miliardi. infine a carico del f. doveva riconoscersi anche la condotta distrattiva di quelle poste attive indicate nella situazione patrimoniale e che poi non erano state rinvenute in sede di inventario fallimentare tra le quali certamente spiccavano un residuo di cassa di 472 milioni circa e alcuni terreni e appartamenti risultati non più in proprietà della società fallita. per quanto atteneva il residuo di cassa il tribunale negava fosse stata fornita adeguata prova dell'avvenuta utilizzazione dello stesso per il pagamento dello straordinario in nero ai dipendenti. ribadiva poi il che il f. aveva l'obbligo di vigilare comunque sull'operato del presidente del consiglio di amministrazione e ne affermava la responsabilità in relazione ad un unico reato aggravato ai sensi della particolare circostanza di cui all'articolo 719 comma secondo n.1 della legge fallimentare.

proponeva impugnazione la difesa deducendo che l'affermazione di responsabilità dell'imputato era stata basata esclusivamente su un dato formale e cioè quello del ruolo svolto nominalmente nella società dall'imputato ciò benché fosse emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale il ruolo principale ed esclusivo svolto dal padre r. nel controllo, nella gestione e nell'indirizzo di tutte le attività. doveva pertanto escludersi che l'imputato potesse essere ritenuto responsabile dei reati fallimentari in forza di una mera qualifica formale come affermato dalla giurisprudenza della suprema corte.

con ulteriori motivi deduceva poi quanto alla omessa tenuta della contabilità, che da luglio del 1995 sino al fallimento lo stabilimento di milazzo sede operativa amministrativa e contabile della società era stato occupato dei dipendenti

senza alcuna possibilità di accesso ai locali; doveva pertanto ritenersi che detto stato di agitazione aveva determinato non l'omissione nella tenuta delle scritture ma esclusivamente l'impossibilità di aggiornare le stesse come peraltro risultava dalla circostanza che nessuna irregolarità era stata contestata con riferimento al periodo antecedente il marzo del 1995. doveva pertanto ritenersi che tale omesso aggiornamento si era verificato per ragioni del tutto indipendenti dalla condotta dei componenti il consiglio d'amministrazione tanto che anche il curatore fallimentare non aveva potuto fare accesso allo stabilimento se non dopo un lungo periodo dalla dichiarazione dell'insolvenza. quanto poi alle risultanze della consulenza tecnico contabile valorizzate dal tribunale di primo grado la difesa appellante contestava le conclusioni cui era pervenuto il perito segnalando come parte della contabilità era anche andata smarrita nel corso delle operazioni e quindi successivamente al fallimento, circostanza questa che aveva impedito alla difesa di contro dedurre efficacemente. per quanto riguardava gli ulteriori fatti di reato la situazione patrimoniale depositata il 10 dicembre 96 presso la cancelleria del tribunale fallimentare era attribuibile esclusivamente all'avvocato r. f. che l'aveva redatta senza neppure convocare l'organo amministrativo deputato alla sua approvazione; peraltro proprio detto soggetto costituiva l'unico interlocutore all'interno e all'esterno dell'azienda. per quanto riguardava poi le ipotesi distrattive le stesse non erano state in concreto accertate ma erano frutto di deduzioni e con particolare riferimento al residuo di cassa era emerso dall'escussione testimoni che lo stesso veniva utilizzato per il pagamento del lavoro straordinario dei dipendenti in nero. deduceva ancora l'illegittimità della condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita e lamentava al proposito come lo stesso non fosse stato mai convocato ed interpellato da alcun organo fallimentare stante

che l'unico interlocutore della curatela era stato sempre il padre r.. con gli ultimi motivi chiedeva poi concedersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante e ridursi la pena.

all'udienza del 2 novembre 2009, nella contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

motivazione

deve preliminarmente essere precisato che il reato di bancarotta continuata giudicato nel presente procedimento non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione pur fatta applicazione del più breve termine di anni 12 e mesi 6 introdotto dalla legge c.d. Cirielli. invero, nel corso del giudizio di primo grado, sono stati concessi rinvii su istanza della difesa idonei ad interrompere il corso della prescrizione per complessivi mesi 10 e giorni 15 e precisamente dal 16-5 al 10-10-2005, dal 19-12-2005 al 6-2-2006, dal 16-7-2007 al 15-10-2007 dal 2-12 al 10-12-2007 così da posporre il termine finale di estinzione del reato per decorso del tempo dalla sua consumazione al 12 novembre del 2009 e, quindi, in data successiva alla presente pronuncia.

ciò posto, ritiene la corte, che il gravame sia infondato e debba, pertanto, essere respinto.

ed infatti l'attribuibilità della condotta illecita all'imputato può desumersi da una serie di circostanze di fatto e deduzioni logiche che, ad avviso di questa corte, ne provano la responsabilità per il delitto ascrittogli.

invero, anche a volere ritenere che il f. Giovanni abbia ricoperto soltanto formalmente la carica di amministratore delegato legale della società, disinteressandosi del tutto alle sorti della stessa ed alla tenuta della contabilità, occorre ricordare come secondo il costante insegnamento giurisprudenziale della suprema corte:” *l'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art.*

7297 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure' (Cass. 75-5-7006 n.36764).

Stabilito, pertanto, che incombe sempre sull'amministratore di diritto l'onere di impedire eventi pregiudizievoli per il patrimonio sociale nonché danni a soci e creditori ne deriva secondo la suprema corte l'applicazione della clausola di equivalenza del reato omissivo secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; pertanto, l'amministratore delegato di una società per azioni è sempre responsabile dell'operato delittuoso degli altri amministratori a meno che, appunto, non dimostri di essersi attivato a tutela del patrimonio sociale circostanza nel caso di specie totalmente rimasta priva di riscontro attesa la completa assenza di qualsiasi condotta del f. Giovanni in tale direzione.

quanto poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche sotto tale aspetto l'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito che gli oneri incombenti sull'amministratore di diritto non possono essere elusi da una condotta di generico disinteressamento delle sorti della società e delle attività poste in essere da altro amministratore sia esso di fatto o ricoprente cariche sociali analoghe; in particolare, invero è stato ripetutamente ed anche recentemente affermato che:" in tema di **bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore di diritto nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il **dolo** del primo è sufficiente la generica**

consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come **dolo diretto**, che come **dolo eventuale**. (Cass. 38717 del 19-6-2008).

Orbene, l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, deve necessariamente far concludere per la consapevolezza da parte dell'imputato delle condotte poste in essere dal padre r.; al proposito, infatti, occorre evidenziare che lo strettissimo rapporto di parentela tra i due, la conseguente stabile frequentazione, la notorietà delle difficoltà in cui versava l'azienda nel 1995 che avevano determinato anche l'eclatante protesta dei lavoratori dipendenti della sede di Milazzo, ha reso l'imputato certamente consapevole dei rischi connessi a tale particolare momento imprenditoriale sicchè il suo dedotto completo disinteresse o la subordinazione alle scelte dell'amministratore c.d. tiranno, devono essere interpretate come condivisione delle scelte effettuate da questi o, quantomeno, nei termini di accettazione del rischio dell'evento non voluto.

Non può infatti omettersi di osservare che qualora f. Giovanni avesse effettivamente voluto impedire gli eventi delittuosi di bancarotta, ben avrebbe potuto intraprendere iniziative convocando il consiglio di amministrazione della società o interloquendo con il collegio sindacale che ripetutamente aveva sollecitato l'assolvimento degli obblighi da parte degli amministratori, atti a distinguere la sua posizione da quella del padre r. Vieppiù presentando una situazione patrimoniale priva di quella palesi irregolarità poi manifestate nel documento depositato nel dicembre del 1996, e così rappresentando quegli atti di cessione di beni patrimoniali mai rinvenuti, i corretti criteri di stima degli impianti e delle attrezzature, le modalità attraverso le quali si era pervenuti ad un saldo attivo di cassa così ingente ed i

criteri di utilizzazione di tali somme in contanti anch'esse completamente non rinvenute in sede di inventario fallimentare.

deve, pertanto, escludersi che la presenza di un amministratore c.d. tiranno per ciò solo determini l'esenzione da ogni responsabilità di tutti i rimanenti soggetti pur dotati di poteri di gestione della compagine sociale, poiché la totale inerzia di questi rappresenta invece una sostanziale condivisione delle condotte delittuose del primo o, quantomeno, configura un'ipotesi di dolo indiretto in cui la volontà dell'agente pur non essendo diretta a realizzare gli eventi di bancarotta li abbia comunque considerati come conseguenza della condotta altrui ma ciò nonostante abbia ommesso qualsiasi intervento.

peraltro, nel caso in esame sovengono alcuni elementi, in parte già evidenziati dalla pronuncia di primo grado, che denotano il coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle attività sociali e non un suo completo disinteressamento così come sostenuto con il principale motivo di gravame; si fa riferimento in particolare al contenuto delle deposizioni dei testimoni Chiriaco Vincenzo, broker del comparto cereali ed agente di commercio, il quale riferiva all'udienza del 9 ottobre 2006 che seppure era sempre il f. r. ad occuparsi della conclusione degli affari più rilevanti il figlio Giovanni era da lui conosciuto quale responsabile della parte esecutiva e logistica della società e Misuraca Sebastiano commerciante di cereali all'ingrosso, il quale dichiarava di avere più volte interloquuto con l'imputato "sull'andamento dei mercati, sulle qualità" dei prodotti pur concludendo poi i contratti con il padre r..

tali emergenze pertanto confutano la tesi dell'estraneità dell'imputato alle attività sociali della M. L.P. poiché lo stesso ebbe a svolgere mansioni concrete tanto da essere conosciuto anche all'esterno quale componente della società sicché la carica dallo stesso ricoperta non può essere ritenuta di natura

meramente formale e conseguentemente priva di responsabilità.

quanto, poi, alle singole contestazioni rileva questo collegio, che le doglianze con riferimento alle condotte di cui ai capi a), b) e c) della rubrica paiono ugualmente non fondate; invero, con riferimento al primo aspetto, e cioè quello dell'omesso aggiornamento delle scritture contabili a partire dal mese di aprile del 1995 e sino al successivo giugno del 1996, la circostanza dell'avvenuta occupazione della sede operativa di milazzo ove era installata l'attività di produzione cerealicola, non impediva l'aggiornamento delle scritture che sarebbe potuta avvenire mediante l'utilizzo dell'altra sede amministrativa sita in palermo via emerico amari.

al proposito infatti il consulente caruso escusso all'udienza dibattimentale del 6 marzo 2006 ha precisato che la sede amministrativa della società era sita proprio a palermo nella suddetta via sicchè non si vede per quale ragione facendo affidamento sulle strutture presenti in detta sede non si sia proseguita l'attività di contabilizzazione delle attività sociali. e poi il caso di sottolineare che certamente l'obbligo della tenuta delle scritture non viene meno in ogni caso di temporanea indisponibilità delle stesse poiché è previsto che in tutti i casi in cui le stesse vengano distrutte o deteriorate in qualsiasi modo l'imprenditore debba proseguire l'annotazione creando nuovi libri circostanza questa cui avrebbero potuto ricorrere anche gli amministratori nel caso in esame.

peraltro, va ricordato che al proposito la giurisprudenza della corte di cassazione ha avuto modo di precisare che:” *ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216, primo comma n. 2 seconda ipotesi, della legge fallimentare (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) e' sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla*

consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. non occorre, pertanto, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato" (Cass. 31356/2001). accertato pertanto che il delitto è punibile anche a titolo di dolo generico, dello stesso deve rispondere anche l'imprenditore che non tenendo in alcun modo le scritture contabili abbia consapevolezza della conseguente impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e nel caso di specie la condotta dell'imputato è certamente connotata da tale circostanza avendo egli omesso qualsiasi annotazione ed aggiornamento.

esclusa pertanto la sussistenza di una causa esimente dalla responsabilità per i fatti di cui al capo a), quanto agli ulteriori fatti di reato può rinviarsi all'impugnata pronuncia la quale ha fornito adeguate spiegazioni circa le modalità di consumazione dei fatti.

in particolare la falsità della situazione patrimoniale è secondo le valutazioni precedentemente esposte certamente addebitabile anche al f. Giovanni il quale pur non avendo partecipato alla sua compilazione omise qualsiasi controllo delle attività del padre nonché qualunque comunicazione agli organi fallimentari circa le reali consistenze patrimoniali della società; e così l'avvenuta esposizione di crediti inesistenti e poste attive già fuoriuscite dal patrimonio ben avrebbe potuto essere confutata dall'imputato attraverso una sua personale esposizione al giudice delegato al fallimento del reale attivo sociale.

in assenza di qualsiasi condotta in tale senso deve ritenersi che in concreto l'imputato Giovanni f. condivise le scelte e le rappresentazioni che il padre r. operò nella

situazione patrimoniale del 10 dicembre 1996 e che i fatti distrattivi di quei beni immobili, degli impianti ed attrezzature e della cassa, ebbero effettivamente a svolgersi poiché a fronte della rappresentazione di tutte dette poste attive il mancato rinvenimento delle stesse in sede di inventario fallimentare è indice dell'avvenuta dismissione di tali beni nel periodo antecedente il fallimento coincidente con quello in cui veniva omesso qualsiasi aggiornamento delle scritture contabili.

la condotta di distrazione contestata al capo c) della rubrica ben lungi dall'essere frutto di una semplice deduzione del primo giudice, così come pure dedotto dalla difesa, risulta invece concretamente provata poiché inseriti determinati beni nel patrimonio sociale ad una determinata data il mancato rinvenimento degli stessi può essere conseguenza soltanto dell'alienazione dei medesimi da parte degli organi sociali dotati del potere di rappresentanza.

quanto poi all'ulteriore motivo con il quale è stata contestata l'appropriazione della cassa per un importo superiore ai 470 milioni di lire, la prova fornita dalla difesa secondo cui il contante veniva utilizzato per il pagamento del lavoro straordinario agli operai non pare confacente al caso di specie avuto riguardo alla circostanza che detta prova appare generica e temporalmente non riferibile alla somma indicata nella situazione patrimoniale del 10 dicembre 1996; se invero l'indicazione di tale ammontare di somme in contanti veniva inserito nella situazione patrimoniale aggiornata al dicembre del 1996, senza poi che alcuna somma sia mai stata rinvenuta, non si comprende come il contante sia stato utilizzato per corrispondere precedentemente a tale data lavoro straordinario peraltro in presenza di un'occupazione della fabbrica di Milazzo che risaliva al precedente anno 1995 e che aveva determinato l'interruzione di gran parte delle attività.

anche il motivo di gravame con il quale è stata contestata la legittimità della condanna al risarcimento del

danno non pare fondato avuto riguardo alla circostanza che alcun rilievo può assumere la mancata convocazione del f. giovanni da parte degli organi fallimentari durante la procedura; inoltre le argomentazioni precedentemente svolte hanno permesso di appurare che la condotta dell'imputato arrecò rilevante danno ai creditori sicché appare giustificata sia la condanna generica che la previsione di una provvisoria in favore delle parti civili.

in ordine alla pena poi occorre rammentare che la gravità dei fatti in presenza di più fatti di bancarotta può certamente ricavarsi dall'entità del passivo nel caso di specie ammontante a ben 78 miliardi di lire circa a fronte di un attivo ampiamente insufficiente a coprire le passività; tale dato, unito alla consumazione di più fatti ed all'analisi di una condotta distrattiva che ha avuto ad oggetto più beni, anche immobili, esclude sia la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse dal primo giudice in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, sull'aggravante sia la possibilità di determinare la sanzione detentiva in misura pari od assai prossima al minimo, rappresentando quella di anni 4 di reclusione pena adeguata alla gravità dei fatti ed all'intensità del dolo.

alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame deve essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

pm

Visti gli artt. 597 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza del tribunale di Palermo del 10 dicembre 2007 appellata da f. giovanni che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

**Palermo, 2 novembre 2009
il consigliere rel.**

il presidente